



Direzione Acquisti

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’EROGAZIONE IN ASP DI UNA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT

CIG 6261417CC1

R.A. 049/15/PA

Risposte ai quesiti pervenuti

Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale sociale € 1.000.000

Società per azioni con socio unico

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le relative risposte:

1° QUESITO

Buongiorno,

in merito al requisito di capacità tecnica previsto all'art. 3, lettera C, punto i (pag. n. 5) del disciplinare di gara (aver eseguito regolarmente, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nei confronti di stazioni appaltanti soggette all'applicazione del codice degli appalti pubblici, almeno un servizio di gestione telematica dell'Albo fornitori e delle procedure di gara non inferiore a € 155.000 IVA esdusa. Tale servizio dovrà riferirsi ad un unico contratto svolto in uno o più anni del triennio) si formula la seguente richiesta di chiarimenti:

La scrivente azienda, per una precisa scelta di politica commerciale, stipula contratti di durata annuale.

Nello specifico, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, ha stipulato tre contratti annuali con un'unica stazione appaltante per il servizio di gestione telematica dell'Albo fornitori e delle procedure di gara, per un importo complessivo superiore a € 155.000 IVA esclusa.

Tali tre contratti, nella sostanza, affidavano il servizio di gestione telematica dell'Albo fornitori e delle procedure di gara per l'intero triennio, non sussistendo alcuna soluzione di continuità temporale nella gestione del servizio in questione.

A parere della scrivente i requisiti di partecipazione risultano essere pienamente integrati, in quanto il servizio va considerato in maniera unitaria per una durata triennale.

Se la ratio della disposizione della lex specialis di gara è quella di garantire una struttura tecnica aziendale adeguata alle esigenze del caso concreto, la stessa si ritiene pienamente rispettata, in quanto negli ultimi tre anni il servizio è stato garantito ad uno stesso soggetto per un importo superiore ai 155.000 €.

In altre parole, non si ravvisa alcuna differenza tra un unico servizio prestato per tre anni ad un'unica stazione appaltante per un importo complessivo superiore a 155.000 € con un unico contratto ed un unico servizio prestato per tre anni ad un'unica stazione appaltante per un importo complessivo superiore a 155.000 € con tre singoli contratti stipulati senza soluzione di continuità.

La richiesta di aver stipulato un unico contratto all'interno del triennio risulterebbe essere lesiva dei principi di favor participationis alle procedure ad evidenza pubblica, di tutela del mercato e della concorrenza.

In attesa di vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA AL 1° QUESITO

La richiesta di un unico contratto risponde all'interesse "di verificare l'esistenza di continuità nell'erogazione del servizio". In tale ottica potranno pertanto essere considerati come unico contratto anche più contratti con la stessa Stazione appaltante, aventi ad oggetto il medesimo servizio, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore purché l'importo fatturato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, sia almeno pari ad € 150.000 IVA esclusa.

2° QUESITO

Premesse:

Il Disciplinare di Gara al paragrafo 3 (requisiti di capacità generale, economica-finanziaria e tecnico-organizzativa) prevede al sottoparagrafo B (requisiti di capacità economica-finanziaria) punto ii:

- ii. aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico per servizi di gestione telematica dell'Albo Fornitori e delle procedure di gara non inferiore a € 585.000,00;

Il disciplinare prevede altresì che nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o consorzio:

i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti:

- i. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, in misura non inferiore al 60 % dall'Impresa mandataria (nel caso di raggruppamento temporaneo) o da una delle Imprese consorzianti (nel caso di consorzio ordinario da costituirsi) ed in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%.

Quesito:

Tenuto conto che la scrivente ha sviluppato e customizzato software per la gestione dei fornitori per gli importi richiesti dal bando ma non espletato servizi in modalità ASP.

Per gestione telematica dell'Albo Fornitori e delle procedure di gara si intende solo il Servizio e non il mero sviluppo di software ASP?

RISPOSTA AL 2° QUESITO

Premesso che non è chiaro il nesso tra le premesse e il quesito posto si conferma che per "gestione telematica dell'Albo Fornitori e delle procedure di gara" si intende il solo servizio e non il mero sviluppo di software ASP.

FINE DEL DOCUMENTO